

AMBIENTE: Rifiuti - Bonifica - Ordinanza del Comune nei confronti di AQP spa - Illegittimità per incompetenza - Competenza della Provincia.

Tar Basilicata, Sez. I, 14 maggio 2021, n. 387

“[...] il provvedimento *sub iudice* è viziato sotto il profilo dell'incompetenza, atteso che il comma 2 dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006, pertinente *ratione materiae*, prevede che la titolarità del potere di ingiungere la bonifica di siti contaminati sia in capo alla Provincia [...] (“La provincia ... dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”) [...]”.

Premesso che:

- con il ricorso in esame, depositato in data 29/4/2021, la società Acquedotto Pugliese s.p.a. ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Atella in data 12/4/2021, recante l'intimazione a detta società di provvedere, entro 20 giorni, alla rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti su aree di sua proprietà (ricadenti nel territorio comunale) e alla bonifica di detti siti, chiedendone l'annullamento;
- il Comune di Atella, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio del 12/5/2021 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto, preliminarmente, che l'atto impugnato - al quale va riconosciuta natura provvedimentoale, recando l'ingiunzione coattiva ad un *facere* - è riconducibile al paradigma normativo del Titolo IV, Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, disciplinante la bonifica di siti contaminati, in quanto determinazione che, anche in considerazione dell'espresso richiamo in essa contenuto all'art. 250 del citato decreto (riguardante la bonifica da parte dell'Amministrazione in caso di inadempienza del responsabile della contaminazione o del proprietario del sito), non si limita ad ordinare la generica rimozione dei rifiuti rinvenuti nei terreni di proprietà della società ricorrente, ma è diretta a prescrivere lo svolgimento della bonifica delle aree interessate;

Ritenuto, nel merito, che il ricorso è fondato, in quanto, come condivisibilmente censurato dalla società ricorrente nel primo motivo di gravame:

- il provvedimento *sub iudice* è viziato sotto il profilo dell'incompetenza, atteso che il comma 2 dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006, pertinente *ratione materiae*, prevede che la titolarità del potere di ingiungere la bonifica di siti contaminati sia in capo alla Provincia, in specie quella di Potenza

“La provincia ... dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”);

- la medesima disposizione è, inoltre, violata sotto altro profilo (carenza che, a ben vedere, è rilevante anche dal punto di vista istruttorio e motivazionale), considerato che:

i) il provvedimento impugnato non risulta preceduto da alcun preliminare accertamento, sotto il profilo oggettivo, dell'esistenza di una significativa contaminazione dei siti, e dunque di un danno ambientale, secondo quanto richiesto dal comma 1 dell'art. 244 cit. (*“Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti”*), ove si consideri che l'avversata determinazione attesta espressamente che si è ancora *“in attesa della verifica dell'analisi dei materiali”* (disposta al fine di riscontrare l'eventuale presenza dell'elemento inquinante costituito dall'amianto);

ii) l'ingiunzione è rivolta all'indirizzo della società ricorrente sul mero presupposto della sua qualità di proprietaria dei siti inquinati e non è sorretta da alcuna effettiva indagine tesa ad individuare il responsabile della contaminazione (secondo quanto prescritto dal già citato comma 2 dell'art. 244) ovvero anche a verificare l'esistenza di un qualche titolo di corresponsabilità della società ricorrente nella causazione dell'inquinamento cui si intende porre rimedio. Al riguardo, merita anche evidenziare che l'art. 253 del D.lgs. n. 152/2006, cui l'art. 244 rinvia, si limita a prevedere che il proprietario non responsabile dell'inquinamento possa *“spontaneamente”* provvedere alla bonifica del sito inquinato (con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile) ovvero possa essere *“tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente”* (benché soltanto nei limiti del valore di mercato del sito);

Ritenuto, in conclusione, che - in accoglimento dei vizi scrutinati (ognuno dei quali autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di illegittimità) e con assorbimento di ogni altra censura - va disposto l'annullamento dell'atto impugnato;

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, liquidate nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore